



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 144 del 28 FEB. 2022

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2 Componente 4 - Investimento 2.1b. Fascicolo SIGED 4.38.12/134. Codice *ReNDiS* 16IR865/G1 "Opere di completamento frana S. Pardo" nel comune di Pietramontecorvino (FG).

DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.

CUP H41J22000000001 - CIG 9118353EEC.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Direttore Generale dell'A.S.S.E.T. Puglia

- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- VISTO** in particolare il comma 1 del richiamato articolo 10 del citato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, che dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;
- VISTO** anche il comma 2-ter del suddetto articolo 10, del succitato D.L. n. 91 del 2014, convertito con Legge n. 116/2014, a mente del quale *"per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica"*;
- VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** in particolare il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n. 133 del 2014 il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;
- VISTO** il 20 febbraio 2019 con cui è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (c.d. Piano ProteggiItalia), articolato in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che reca il codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici e, in particolare, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 4;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, che, tra l'altro, al comma 1 ha qualificato di preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

CONSIDERATO che, in forza del comma 1 del richiamato art. 36 ter della citata legge n. 108 del 2021, i commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, ha destinato, con l'investimento 2.1 - «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico», 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati entro la fine del 2021 dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è attribuito il coordinamento della stessa misura;

VISTO il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) che ha suddiviso le risorse in 400 milioni di euro per «progetti in essere» ovvero per l'originaria finalizzazione «a rendicontazione», e 800 milioni di euro per la realizzazione di «nuovi progetti», da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», ed in particolare l'articolo 22 che, relativamente alla quota di 800 milioni destinati a nuovi progetti, ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il quale si provvede all'assegnazione e al trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni e PP.AA. entro il 31 dicembre 2021, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e i suddetti Enti territoriali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016;

VISTE le note del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021, con cui sono state condivise, tra le altre, le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative ad ambedue le quote, nonché la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della *milestone* assegnata, che prevede la pubblicazione dell'atto/degli atti di approvazione del piano/dei piani degli interventi entro il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 9 novembre il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato l'attività di ricognizione sul territorio finalizzata all'elaborazione, entro i termini previsti, di un elenco di macro-interventi «nuovi», organizzati per territorio ed evento emergenziale di riferimento, rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da predisporre secondo un ordine di priorità e per un ammontare complessivo pari almeno alla somma assegnata a ciascun territorio, stabilita per la regione Puglia pari ad € 50.639.316,27;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia prot. n. 2326/sp del 30 novembre 2021, come integrata dalla nota prot. n. 2767 del 17 dicembre 2022, con cui è stata trasmessa la proposta di piano dei «nuovi» interventi, secondo il format predisposto dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile e allegato alla richiamata nota



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

prot. n. DIP/51100, corredata dalle informazioni identificative e dagli elementi di maggior dettaglio richiesti dal competente Dipartimento per le vie brevi;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, acquisita al prot. di Ufficio n.5968/2021, con cui è stata approvata la proposta di piano dei “nuovi progetti”, come da Allegato 1 alla stessa nota, individuati con numero progressivo da 1 a 12, per un importo complessivo di € 50.639.316,27;

DATO ATTO che:

- tutti gli interventi riguardano il patrimonio pubblico;
- tutti gli interventi proposti risultano coerenti con le finalità di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. n.1/2018, e che pertanto, hanno l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- con la trasmissione della proposta di piano di macro-interventi si intende verificata la fattibilità di ogni singolo macro-intervento tale da garantire il rispetto del target assegnato corrispondente al completamento degli interventi entro 31 dicembre 2025;
- tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio del “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”), così come anticipato con la nota del 25 novembre 2021, prot. n. DIP/51100 e, in ultimo con la nota prot. n. 53687 del 10 dicembre 2021;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 2326/sp il Presidente della Regione Puglia ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è il soggetto che si occuperà del coordinamento di tutte le attività per l'attuazione del PNRR relativamente alla quota della misura 2, componente 4, nella sua qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 ter della L. 108/2021, avvalendosi del Soggetto Attuatore e della struttura commissariale esistente per le attività relative i “nuovi interventi”;

VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26 febbraio 2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, allora Commissario Straordinario e oggi Direttore Generale dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di competenza del Commissario, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi di cui all'Allegato 1 alla nota del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. DIP/54975 del 18 dicembre 2021, da finanziare a valere sulle risorse della missione 2, componente 4, del PNRR, nel limite di € 50.639.316,27, di competenza del Commissario di Governo, è ricompreso l'intervento denominato “Opere di completamento frana S. Pardo” nel comune di Pietramontecorvino (FG), per un importo complessivo di € 1.500.750,00 (CUP H41J22000000001);

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con la dovuta celerità ad espletare le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di mitigazione indicato in oggetto finalizzato a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di seguire l'esecuzione delle prestazioni anzidette con il personale in servizio per via delle esigenze e dei compiti istituzionali correnti, nonché dei carichi di lavoro già assegnati ai tecnici nominati a supporto dell'azione della struttura commissariale, giusta organigramma approvato con Decreto Commissariale n. 613 del 31 agosto 2021;

ATTESO che nell'ipotesi di carenza di organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti all'interno della propria struttura, l'incarico è affidato a soggetto esterno all'amministrazione, scelto in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 8, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento necessaria per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., e tutte le prestazioni accessorie e complementari necessarie al perfetto svolgimento dell'incarico relativo all'intervento di che trattasi;

VISTO in particolare l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”*;

VISTO l'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., come integrato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 (c.d. Decreto Correttivo), a mente del quale *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

VISTO l'art. 40, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. che recita *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”*;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 29 dicembre 2020 n. 1121 recante *“Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021”*, consultabile sul sito della stessa Autorità Nazionale Anticorruzione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazione in legge n.120 del 11 settembre 2020, come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, che, per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid – 19, permette alle Stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici, fermi restando i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATI gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dall'Ufficio tecnico dell'Amministrazione comunale, acquisito agli atti di Ufficio prot. n. 5632/2021, disponibile per la consultazione al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1OyGn_7FoPshxyGLS3K_Nx5atxXTlIH52?usp=sharing;

CONSIDERATO che, da progetto, il costo dei lavori in oggetto, riconducibili alle seguenti categorie d'opera, è quantificato in complessivi € 1.030.900,00:



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	0,90	618.540,00
IDRAULICA	D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	0,45	412.360,00

VISTA la L.R. 12 aprile 2001, n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", ed in particolare gli allegati A e B e relativi sotto elenchi come sostituiti dalla L.R. 11/2021;

TENUTO CONTO che:

- questo Ufficio ha stimato i compensi per le prestazioni tecniche finalizzate alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di che trattasi, applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Tariffe);
- l'ammontare complessivo del compenso professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è pari a € 77.261,73, onnicomprensivo delle spese generali e dei compensi accessori derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale richiesta ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice (oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge);

CONSIDERATO che l'importo netto dei servizi di supporto alla progettazione meramente strumentali e funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali (rilievi, misurazioni e picchettazioni, indagini geognostiche e/o prove sperimentali di laboratorio, ecc.), come da quadro economico predisposto dall'Amministrazione proponente, è pari a € 30.000,00;

RITENUTO congruo il predetto importo ai valori di mercato e idoneo per assicurare l'efficace pianificazione ed esecuzione delle attività propedeutiche alla progettazione, anche alla luce dell'importanza dei lavori e della complessità della situazione geologica e geotecnica locale;

PRECISATO che il compenso per le suddette prestazioni, complessivamente pari a € 107.261,73, comprende tutti gli oneri connessi alla definizione e all'esecuzione degli accertamenti, indagini e/o prove indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione, inclusa l'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico con drone nonché l'acquisizione di rilievo LiDAR da piattaforma aerea (data di acquisizione massimo 5 anni) e la successiva restituzione su opportune cartografie tematiche georeferenziate a scala idonea, nonché la restituzione dei DTM ricavati;

TENUTO CONTO che:

- i servizi di architettura ed ingegneria sono espletati dagli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta;
- con Decreto Commissariale n. 244 del 5.05.2020 è stato approvato l'utilizzo dell'Elenco degli operatori economici presenti sulla piattaforma telematica EmpULIA per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e simili per importi inferiori a € 100.000,00;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, secondo periodo, L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile avvalersi del sistema telematico della centrale regionale di riferimento (EmPULIA);
- in relazione alle prestazioni da svolgere anche in termini economici, è stato individuato il seguente operatore economico iscritto nell'elenco di EmPulia: SIT&A s.r.l. (Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente s.r.l.), Partita Iva 03556610750, con studio in Lecce (LE), in Via Oronzo de Donno, n. 7, in possesso dei necessari requisiti professionali, come da curriculum acquisito agli atti per vie brevi e valutato idoneo per la commessa in oggetto (prot. n. 830 del 23.02.2022);
- in relazione alle particolari condizioni di servizio, l'operatore innanzi individuato ha la facoltà di formare una aggregazione di operatori economici nelle forme di cui all'art. 46, comma 1, lettere e) e f) del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/10;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare che l'operatore economico prescelto risponda in prima persona della corretta esecuzione del contratto e che, per tale ragione, in caso di aggregazione, si ritiene che egli debba assumere opportunamente il ruolo di capogruppo mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti ed essere incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;

ACQUISITO lo schema del "Disciplinare per l'affidamento dell'incarico", predisposto dal personale interno all'Ufficio del Commissario relativamente alla procedura di affidamento di che trattasi;

PRECISATO che:

- indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016 s.m.i.), con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- è richiesta la presenza di:
 - a) almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali e simili;
 - b) almeno un Geologo per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice e direzione operativa per le indagini, sondaggi e prove anche integrative che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione;
 - c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - d) architetto per gli aspetti ambientali e del paesaggio, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
 - e) dottore Agronomo o dottore Forestale per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
 - f) archeologo, iscritto nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure in possesso di specifico diploma di laurea;
 - g) qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria, la geologia o l'architettura, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione;
- in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i.;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d. lgs. n. 50/2016;
- non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- il soggetto affidatario sarà tenuto a depositare presso la Stazione appaltante la dovuta garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- il soggetto affidatario dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza (art. 9, co. 4, legge n. 27/2012) per un massimale garantito non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle opere da progettare;
- il soggetto affidatario dovrà altresì assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- la stipula del contratto potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. *stand still*, come previsto dall'art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento di affidamento è sottoposto a condizione sospensiva e si perfeziona solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ed in particolare dell'assenza dei motivi di esclusione riconducibili all'articolo 80 del codice degli appalti;
- alla copertura della spesa necessaria verrà assicurata dalle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR che verranno trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla contabilità speciale n. 5585 del Commissario di Governo appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari;
- in ossequio all'art. 30, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

RITENUTO di dover provvedere, con l'urgenza che le circostanze richiedono per l'interesse pubblico ad esse sotteso e in forza del richiamato art. 30, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii, nelle more dell'erogazione dell'anticipazione sull'importo finanziato, all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, ivi inclusi i servizi connessi alla progettazione ed esecuzione delle attività strumentali e funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali (indagini, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ecc.) perché integrate all'interno della stessa attività di progettazione, per un importo del corrispettivo ribassato unilateralmente da questa Stazione Appaltante applicando l'abbattimento percentuale del **25%** (corrispondente ad un ammontare dei servizi richiesti pari a € 80.446,30, IVA e oneri previdenziali esclusi);

RITENUTO ancora di dover provvedere alla sottoscrizione del Contratto per l'affidamento dei servizi solo dopo l'effettivo trasferimento, sulla contabilità speciale n. 5585, dell'anticipazione del finanziamento previsto per l'intervento;

PRECISATO che:

- per l'affidamento di che trattasi, è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica il codice CIG in oggetto;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- per tale procedura di affidamento, è richiesta la contribuzione a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità prescritte, e che per tale obbligo verrà assunta specifica determinazione da parte di questa Stazione Appaltante per il relativo impegno di spesa;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.L 33/2013 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

DECRETA

Art. 1

Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Di assumere, nella persona del sottoscritto, ing. Raffaele SANNICANDRO, in qualità di Soggetto Attuatore del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, inclusi il coordinamento progettuale di cui agli artt. 91 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e tutte le prestazioni propedeutiche alle attività di progettazione, così come meglio specificate in premessa, relativamente all'intervento codice *ReNDiS* 16IR865/G1, denominato "Opere di completamento frana S. Pardo" nel comune di Pietramontecorvino (FG).

Art. 3

Di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente dare tempestivamente avvio alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di cui all'articolo 2, a SIT&A s.r.l. (Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente s.r.l.), Partita Iva 03556610750, con studio in Lecce (LE), in Via Oronzo de Donno, n. 7, per un compenso ribassato di € **80.446,30** (euro ottantamilaquattrocentoquarantasei/30), onnicomprensivo delle spese e dei compensi per l'espletamento di tutte le prestazioni accessorie e complementari necessarie al perfetto svolgimento dell'incarico (compreso l'importo per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie alla corretta progettazione dell'opera), oltre IVA e oneri previdenziali nei termini di legge, fatte salve le verifiche in ordine all'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., dichiarati preferibilmente secondo i modelli allegati.

Art. 4

Di approvare lo schema di "Disciplinare per l'affidamento dell'incarico", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 5

La sottoscrizione del Contratto per l'affidamento dei servizi potrà avvenire solo dopo l'effettivo trasferimento, sulla contabilità speciale n. 5585, delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del PNRR, per l'intervento *de quo* conseguente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto. Il tempo per l'espletamento delle sole attività di progettazione dell'opera di cui all'art. 2, calcolato in giorni solari consecutivi, è pari ad un massimo di 50 (cinquanta) giorni, fatto salvo il tempo utile complessivo per la campagna di indagini (progettazione, cantierizzazione, esecuzione, interpretazione e restituzione dei risultati) che non dovrà comunque superare 25 (venticinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla firma del contratto.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Art. 6

Di far fronte alla spesa di cui al precedente articolo 3 con le risorse che verranno trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla contabilità speciale n. 5585 del Commissario di Governo appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bari, e che troverà copertura tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante nel rispettivo quadro economico di progetto.

Art. 7

Di dare atto che il contratto sarà formalizzato previa verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione, nelle forme previste dalla legge, del "Disciplinare per l'affidamento dell'incarico" approvato con il presente provvedimento.

Art. 8

Di notificare il presente provvedimento a SIT&A s.r.l. (Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente s.r.l.), Partita Iva 03556610750, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il cui Legale Rappresentante lo sottoscriverà come manifestazione di interesse ad eseguire le prestazioni in oggetto alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti dal presente atto, nonché dallo schema di disciplinare allegato.

Il suddetto operatore economico, in caso di manifestazione d'interesse, è tenuto a trasmettere il presente decreto sottoscritto digitalmente entro **7 giorni** dal suo ricevimento, in uno a:

- qualora ne ricorrano le condizioni, impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza in qualità di mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, commi 12 e 13, del Codice, da rendere secondo il modello allegato;
- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (corredata da valido documento di riconoscimento), attestante l'assenza dei motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa, in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 (DGUE), resa da ciascun suddetto operatore economico;
- copia della polizza assicurativa ex art. 9, comma 4, della legge 27/2012;
- attestazione di impegno all'esecuzione di rilievo plano-altimetrico delle aree in scala adeguata (aerofotogrammetrico con drone, acquisizione di rilievo LiDAR da piattaforma aerea, ecc.);
- attestazione di presa visione dei luoghi, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, corredata da opportuna documentazione fotografica.

Decorso inutilmente il predetto termine l'operatore economico sarà considerato rinunciario.

Entro **10 giorni** dall'invio della manifestazione di interesse il soggetto affidatario dovrà trasmettere originale o copia conforme dell'atto costitutivo del RTP.

Art. 9

Di disporre che ciascun operatore economico dovrà provvedere (eventualmente previa registrazione, qualora non avesse già provveduto, al servizio AVCPass) alla creazione di un PASSOE ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, inserendo a sistema il CIG in oggetto. Se del caso, il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), dal quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato, dovrà essere trasmesso in uno alla documentazione di cui all'articolo 8.



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DI GOVERNO**

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Art. 10

Di pubblicare sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016.

Il Soggetto affidatario

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Ing. Raffaele Sannicandro)





IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Commissario di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Puglia



Comune di Pietramontecorvino (FG)
“Opere di completamento frana S. Pardo”
Codice ReNDiS 16IR865/G1

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

CUP H41J22000000001 - CIG 9118353EEC

SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

**Schema di Contratto disciplinare di incarico recante patti e condizioni per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a
"Opere di completamento frana S. Pardo"
nel comune di Pietramontecorvino (FG)
Codice ReNDiS 16R865/G1**

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, investimento 2.1
"Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"
Fascicolo SIGED 4.38.12/134**

ai sensi degli articoli 23, commi 4, 7 e 8, 24, commi 5 e 6, e 157 del d.lgs. n. 50/2016.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ (____/____/____),
avanti a me _____, in qualità di
_____ del _____, ufficiale rogante
autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi del
_____, senza la presenza di testimoni, con l'accordo
delle parti, ai fini dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono
comparsi:

- il signor _____, in qualità di _____ del **Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia**, che agisce in nome e per conto dello stesso Commissario, con sede in 70126 - BARI, via Gentile, 32 (codice fiscale 93394550722), di seguito denominato semplicemente **«Amministrazione committente»**, e
- il signor _____, in qualità di rappresentante legale di _____, con sede in _____ - _____, Via _____, _____, (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente **«Tecnico affidatario»**, il quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente **«Codice dei contratti»**), con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____, in solido con i seguenti mandanti:

- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;
- _____ (codice fiscale _____),
_____;

per le generalità dei quali si rinvia all'atto di mandato sopra citato;

Premesso che

- a) con decreto a contrarre del Commissario di Governo n. _____ del ____/____/____, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata avviata la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto»), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021;
- b) con medesimo decreto è stato stabilito di affidare il predetto incarico professionale al sunnominato Tecnico Affidatario, che risulta nell'elenco degli operatori economici della Regione Puglia iscritti sul portale telematico di EmPULIA, per un importo di € _____ (euro _____/____), IVA e oneri previdenziali esclusi, definito applicando un ribasso del ____ % , in forza dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii.;
- c) l'operatore economico ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni in oggetto alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti in sede di affidamento;
- d) sono pervenute le necessarie attestazioni, con esito positivo, richieste ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 agli enti competenti;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

- 1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come individuati all'articolo 2 del presente Contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente all'intervento denominato "Opere di completamento frana S. Pardo" nel comune di Pietramontecorvino (FG), codice ReNDiS 16IR865/G1.
- 2. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: _____
 - b) il Codice identificativo della gara (CIG): _____

Art. 2 (Individuazione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di che trattasi.
2. A salvaguardia della qualità della progettazione, nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 7 e 8 del Codice, sono ricompresi gli adempimenti tecnici propedeutici e funzionali alla predisposizione dei seguenti elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto indispensabile, ancorché non specificato, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, ove necessari o prescritti dall'ordinamento vigente.

FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Relazione archeologica

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Piano particellare d'esproprio

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Relazione geotecnica

Relazione idrologica

Relazione idraulica

Relazione sismica e sulle strutture

Relazione geologica

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di manutenzione dell'opera

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento

3. Le prestazioni comprendono altresì, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo di cui all'articolo 4, le seguenti prestazioni specialistiche:
 - a) di natura geologica, compresa la relazione geologica ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
 - b) il coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
 - c) di natura paesaggistica di competenza degli architetti ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
 - d) di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali di cui all'articolo 10, comma 2;
 - e) di natura archeologica di competenza degli archeologi di cui all'articolo 10, comma 3;
 - f) le prestazioni tecniche e operative, anche invasive, di cui agli articoli 5 e 10, comma 4.
3. Sono pertanto parte integrante del Contratto gli studi e le attività sperimentali e di campo necessarie e propedeutiche alla progettazione dell'intervento, ivi incluso il piano delle indagini geognostiche da eseguirsi con l'ausilio delle necessarie attrezzature per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. A titolo indicativo e non esaustivo, il predetto piano di indagini deve comprendere: relazione tecnica, planimetria ubicazione indagini, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, Capitolato Speciale d'Appalto e cronoprogramma.
4. In funzione della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo plano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
4. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti e in particolare al Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), per le parti non abrogate, alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (nel seguito NTC 2018) e relativa circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7, al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare gli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.
5. In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Soggetto incaricato non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art. 31, comma 8, del Codice. Per i rilievi, le indagini e le prove di laboratorio che si rendessero necessarie e propedeutiche alla redazione della progettazione dell'intervento de quo, l'Affidatario provvederà direttamente all'esecuzione e/o all'affidamento a Ditte specializzate nel settore, con documentata specifica esperienza e disponibilità dei mezzi di indagine, che saranno assoggettate, ove previsto, ai controlli e verifiche di legge. È onere dell'Affidatario, previo accordo e disposizioni del RUP, curare l'accesso ai luoghi ove eseguire le attività consequenziali. Resta in ogni caso inteso che, con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per

eventuali danni a persone e cose derivante dalla esecuzione delle predette attività di indagine.

Art. 3 (Obblighi)

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale al Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall'atto costitutivo del RTP. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato, quale Progettista capo, al seguente professionista (persona fisica):
_____ dello Studio/Società _____.
4. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. E' onere del Tecnico affidatario far presente all'Amministrazione committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'appalto, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
5. Il Tecnico affidatario, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. Il Tecnico affidatario è tenuto ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
6. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche (ad es. conferenze di servizi) indette dall'Amministrazione committente o da qualunque pubblica amministrazione per l'illustrazione del corso o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione. E' altresì tenuto ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento ai fini della verifica del progetto propedeutica alle procedure di validazione ed approvazione dello stesso.

Art. 4 (Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. L'importo del corrispettivo è fissato, per effetto del ribasso pattuito del _____ %, in complessivi € _____ (_____), onnicomprensivo delle spese e dei compensi accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge.
2. Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, vincolante e onnicomprensivo, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare, compreso l'importo relativo alle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 10 e alle attività sperimentali e di campo necessarie per eseguire la corretta progettazione dell'opera nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.
3. L'Affidatario ha valutato che il suddetto importo è sufficiente, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutte le indagini che si rendessero necessarie per effettuare, in modo integrato, la progettazione geotecnica ai sensi delle NTC 2018, nonché gli approfondimenti connessi alle verifiche di compatibilità idraulica dell'opera e delle infrastrutture eventualmente interferenti con i corsi d'acqua oggetto della progettualità di cui al presente Contratto.
4. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione progettuale disponibile e posta a base per la definizione del corrispettivo, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo medesimo.
5. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e l'importo di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verifichino:
 - a) in sede di approvazione della progettazione;
 - b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate.
6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:

FASI	ACCONTO	CONDIZIONE
I	20 %	Firma del contratto
II	30 %	Alla presentazione della documentazione tecnica e contabile a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle indagini e delle prove di cui al relativo piano consegnato dall'O.E. e formalmente assentito dalla Stazione Appaltante
III	30 %	All'approvazione del progetto definitivo
IV	20 % (saldo)	All'approvazione del progetto esecutivo

7. In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:
 - a) di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale;

- b) di far eseguire da terzi una o più d'una delle indagini programmate dal Tecnico affidatario, se ritenute necessarie al proseguo e buon andamento del servizio.

Art. 5 (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che non si sia dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza.
2. Il tempo per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 2, calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente è pari ad un massimo di **50 (cinquanta)** giorni, articolati come segue, fatto salvo il tempo utile per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie alla corretta progettazione dell'opera, complessivamente non superiori a **25 (venticinque)** giorni, naturali e consecutivi:

Fase	Descrizione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
1	Progettazione ed esecuzione della campagna geognostica	25 (venticinque)
2	Progettazione definitiva	35 (trentacinque)
3	Progettazione esecutiva	15 (quindici)

Il Soggetto incaricato dovrà redigere il progetto delle indagini e delle prove geotecniche strettamente necessari a portare a buon fine il servizio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, entro giorni cinque (5 gg) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

Il predetto piano dovrà illustrare in dettaglio tipologia, numero, ubicazione, profondità d'indagine nonché tipo ed numero di analisi da effettuare in laboratorio geotecnico sui campioni di terreno prelevati in corrispondenza delle verticali di indagine, compreso il relativo cronoprogramma di esecuzione.

I dati scaturenti dalle attività di studio e di indagine, appositamente predisposte ed eseguite, dovranno consentire la ricostruzione esaustiva dell'assetto topografico, geologico e geotecnico dell'area di intervento e dovranno essere utili per le calcolazioni di progetto, incluse le analisi idrologiche e idrauliche di dettaglio se necessarie a verificare il corretto dimensionamento idraulico delle opere di progetto, come pure l'eventuale definizione del piano dei controlli e monitoraggio di cui al § C.6.2.2 della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7.

In funzione della complessità geotecnica e/o idraulica locale e della tipologia delle opere a farsi, la campagna geognostica potrà prevedere:

- sondaggi geognostici a carotaggio continuo di adeguata profondità, appositamente attrezzati anche per la valutazione del regime delle pressioni interstiziali;
- prelievo di campioni indisturbati con relative prove sperimentali presso laboratori certificati ai sensi di legge (prove di riconoscimento, prove meccaniche di resistenza a

taglio, prove di compressione edometrica, ecc.);

- indagini geofisiche, mediante l'esecuzione di prove down-hole e/o di prospezione sismica con tecnica MASW, per la definizione del modello geotecnico dinamico;
- rilievo plano-altimetrico delle aree in scala adeguata, comprensivo della materializzazione della testa di ciascun foro di sondaggio eventualmente realizzato;
- eventuali ulteriori indagini di supporto alle opere di progetto.

Il R.U.P. darà formale assenso all'esecuzione delle indagini e delle attività di campo, che saranno dirette dall'O.E. aggiudicatario. Dall'approvazione del piano, decorrono gli ulteriori giorni venti (20 gg), naturali e consecutivi, per portare ad ultimazione le attività di campo e di laboratorio programmate.

Tutte le varie fasi di cantiere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza continua di un Direttore Tecnico di Cantiere (tecnico specializzato, laureato iscritto all'albo) nominato prima dell'inizio dei lavori, dalla impresa individuata per l'esecuzione delle attività, che sovrintende e vigila sulla loro corretta esecuzione, redigendo dei rapporti giornalieri su quanto svolto, da consegnare al geologo incaricato dal Tecnico affidatario, come individuato all'articolo 6, comma 5, del presente Contratto. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà certificare la corretta esecuzione delle operazioni planimetriche e delle prove in situ e l'installazione a regola d'arte delle eventuali attrezzature per il monitoraggio, e di ogni altra operazione preparatoria necessaria alla ricostruzione del modello geologico e geotecnico di riferimento, nonché dovrà redigere un rapporto di prova finale con relativa documentazione fotografica.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivante dalla esecuzione delle attività di indagine.

Il Soggetto incaricato, a prove e prospezioni ultimate, dovrà redigere senza alcun indugio, lo stato finale dei lavori che sarà trasmesso al R.U.P. per la richiesta di erogazione del previsto acconto, attestando con apposita sottoscrizione, l'eshaustività delle prove e delle indagini dallo stesso progettate ed eseguite per eseguire compiutamente e senza riserve la propria prestazione professionale.

Art. 6 (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva deve avvenire coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, e dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
2. A partire dall'analisi del livello progettuale disponibile, il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, prevedendo soluzioni che consentano di ottimizzare o, se del caso, modificare (qualora oggettivamente motivato e concordato) le previsioni progettuali per la mitigazione del dissesto idrogeologico in atto, anche in virtù di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto

dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sul progetto.

3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali per l'esecuzione dei lavori.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2005;
 - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;
 - c) autorizzazioni in materia ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 357/1997 s.m.i. (VIA/VAS/VINCA);
 - d) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;
 - e) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera l), del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura forestale se previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile;
 - f) parere di competenza dell'Autorità Distrettuale di Bacino, ove richiesto;
 - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) o della rete ferroviaria, ove richieste;
 - h) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste.
5. La relazione geologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, quale attività esclusiva non subappaltabile, sarà redatta dal geologo individuato dal Tecnico affidatario in fase di affidamento, **dott.** _____.
6. La relazione archeologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, sarà redatta dal **dott.** _____, iscritto nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, ovvero in possesso di specifico diploma di laurea.

7. La relazione idrologica e idraulica, finalizzata ad acquisire il parere di compatibilità idraulica ai sensi delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente per l'area di intervento, dovrà simulare a scala di bacino, attraverso un'analisi almeno spinta al modello monodimensionale in moto permanente, l'andamento dei deflussi idrici durante gli eventi di piena nella conformazione attuale e futura, allo scopo di individuare le criticità idrauliche della rete idrografica e il corretto dimensionamento della soluzione progettuale proposta la cui efficacia dovrà essere valutata anche in termini di rapporto tra costi (costruzione, manutenzione e gestione) e benefici per la collettività. Se necessario e/o richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale competente o dalla Stazione Appaltante, l'analisi dovrà eseguirsi in regime di moto vario bidimensionale e/o mono-bidimensionale utilizzando i programmi di calcolo a ciò dedicati, anche *open source*.
8. Il Tecnico incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione del progetto nonché a quella relativa alla verifica/validazione del progetto, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che hanno assunto la personale responsabilità delle fasi prestazionali oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro.

Art. 7 (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 6 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
 - a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
 - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno

superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omissivo, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 6, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissione dei predetti atti di assenso o ai fini della verifica/validazione del progetto.

Art. 8 (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
 - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuato in fase di affidamento, **dott.** _____, qualora egli stesso non sia in possesso di tale qualifica.

Art. 9 (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione delle attività sperimentali propedeutiche alle stesse sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica della progettualità da parte degli incaricati della verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
 - c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
 - d) la collaborazione con il RUP nella redazione delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, formulati dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
 - e) la collaborazione con il RUP nella valutazione di:

- eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;
 - in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.
3. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto e, a tale scopo, è disposta l'assicurazione di cui all'articolo 15.
 4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, in fase sia di predisposizione sia di revisione, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi contrattuali, tenuto conto del ribasso pattuito e in proporzione all'entità delle modifiche.
 5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

Art. 10 (Prestazioni specialistiche incluse nella progettazione)

1. Prestazioni di natura geologica comprensive dei rilevamenti geologico-strutturali e geomeccanici degli ammassi rocciosi e dei principali sistemi di discontinuità (fratture, piani di stratificazione, ecc.) di competenza del geologo.
2. Studio di compatibilità geologica e geotecnica, oggetto di parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati, comprensivo delle verifiche di stabilità di cui al § 6.3.4. delle NTC 2018, finalizzato all'individuazione dei fattori che maggiormente influenzano la stabilità del pendio, ed alla selezione, scelta e verifica dell'efficacia dei possibili interventi di stabilizzazione.
3. Piano di monitoraggio e controllo dell'efficacia degli interventi di stabilizzazione che testimoni, ove occorra, lo stato di conservazione e di stabilità del pendio nel tempo,

commisurato all'importanza dell'opera e alla complessità della situazione ai sensi del § C.6.2.2 della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617.

4. Prestazioni di natura paesaggistico-ambientale di competenza degli architetti sono relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
5. Prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
6. Prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
7. Le prestazioni comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte i rilievi in sito, le prove e le indagini, anche di natura invasiva, e ogni altro adempimento necessario:
 - per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni geologica, idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica;
 - per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Art. 11 (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezziario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016, la progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) paragrafo 2.5 (Specifiche tecniche del cantiere) dell'allegato del decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità;
- b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
- 3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.
- 4. La progettazione deve ispirarsi ai principi trasversali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Art. 12 (Proprietà legale degli atti progettuali)

- 1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
- 2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
- 3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

Art. 13 (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

- 1. La progettazione può avvenire in maniera integrata mediante l'uso del Building Information Modeling (BIM) e con i criteri strutturati del Work Breakdown Structure (WBS), previo assenso del RUP.
- 2. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché

liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Una eventuale copia su supporto cartaceo dovrà essere consegnata tempestivamente, qualora espressamente richiesta.

3. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

Art. 14 (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivino a carico del Tecnico affidatario.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

Art. 15 (Assicurazioni del progettista)

1. L'affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, in particolare:

_____ polizza n. _____ ,
rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, e dovrà prevedere specifico addendum riferito alle prestazioni previste dal Contratto.
2. In caso di affidatario che partecipa in raggruppamento, la polizza di cui al punto 1 dovrà essere estesa per il presente contratto a tutti i componenti del raggruppamento per lo specifico servizio. La stessa deve:
 - a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi; compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara, nel

qual caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;

- b) prevedere la copertura di cui alla lettera a), anche con riferimento a tutti i componenti del gruppo di progettazione che fanno riferimento in qualunque modo con il Tecnico affidatario, compresi i suoi dipendenti e consulenti;
 - c) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori progettati, con il limite di 24 (ventiquattro) mesi, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;
 - d) prevedere un massimale garantito, specifico per le prestazioni oggetto del Contratto, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo delle opere da progettare.
3. La polizza di cui al comma 1, eventualmente integrata come al comma 2, è acquisita alla stipula del Contratto e conservata agli atti.
4. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto dell'assicurazione di cui ai commi 1 e 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 16 (Garanzia definitiva)

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario ha stipulato una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, polizza n. _____ in data _____, con validità fino al _____, per importo garantito di euro _____.
2. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita in originale e allegata agli atti.
3. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto della garanzia definitiva di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

Art. 17 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi per ogni giorno di ritardo. Qualora a causa del mancato possesso dei requisiti dichiarati dal Tecnico in sede di affidamento, non sarà possibile perfezionare e rendere efficace l'aggiudicazione, il presente atto si riterrà privo di efficacia *ex tunc* e nessuna pretesa potrà essere vantata dal tecnico affidatario nemmeno in ordine al mero rimborso delle spese sostenute.

Art. 18 (Risoluzione e recesso)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente, per motivate ragioni, risolvere o recedere unilateralmente, l'affidamento del servizio dandone immediata preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, con nota raccomandata o PEC.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere o recedere dall'affidamento del servizio se il Tecnico affidatario non partecipa obbligatoriamente agli incontri programmati o convocati dal Committente.

Art. 19 (Spese a carico dell'appaltatore)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale da ing. Raffaele SANNICANDRO ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 19, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal _____ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.